

19 FEB.



STATUTO AICCCE

Associazione Italiana dei Consigli Comuni e Regionali d'Europa
Federazione Regionale della Puglia



UFFICIO DI BARI 2

Atto registrato

al N.

Esatto E

002123

Il Dirigente Capo Area Servizi
Dr. Maria ABBATEPAOLO

art. 1 (natura e finalità)

L'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCCE) Federazione Regionale della Puglia con sede in Bari è l'associazione che raccoglie liberamente ed in modo unitario la Regione, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e le altre rappresentanze elettive di Comunità locali nel loro impegno a realizzare gli Stati uniti della Europa.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

L' Aiccre è la sezione Italiana del CCCE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) sezione Europea dell'Unione Internazionale delle Città e dei poteri locali (IULA) ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del CCCE.

art. 2 (compiti)

Assume e promuove iniziative dei poteri regionali e locali:

- per lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale;
- l'unità politica dell'Europa in forma federale, sulla base del principio di sussidiarietà e di interdipendenza; per la pace, la cooperazione decentrata per lo sviluppo, la collaborazione pacifica, la fraternità dei popoli, la pari dignità, la pari opportunità di tutti gli esseri umani; per la riduzione delle disparità regionali, per il superamento degli squilibri in Europa, del crescente divario fra Nord e Sud e con particolare riferimento all'area mediterranea;
- sostiene una più ampia valorizzazione delle autonomie locali e regionali sulla base di un moderno federalismo;



La Regione, le Province ed i Comuni capoluoghi di Provincia o con popolazione superiore a trecentomila abitanti sono rappresentati anche dal Presidente del relativo Consiglio o da un Consigliere da lui designato come delegato permanente.

3.3. L'adesione è a tempo indeterminato, salvo recesso.

Il recesso deve essere deciso con provvedimento formale e comunicato all'Associazione entro il 31 ottobre. Esso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo e comporta la decadenza dei rappresentanti dell'Ente dagli incarichi ricoperti nella Associazione.

art. 4 (soci individuali)

Possono far parte dell' AICCRE come soci individuali i componenti del Parlamento Europeo e del Parlamento nazionale, del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, i componenti le assemblee regionali e locali, gli assessori regionali, provinciali e comunali, anche non eletti, ed i componenti di organi regionali e locali responsabili verso eletti, nonché gli ex eletti europei, nazionali, regionali e locali i quali aderiscano agli scopi dell'Associazione, ne accettino lo Statuto e che abbiano versato la quota annuale.

La Direzione può disporre l'ammissione di personalità che si siano particolarmente distinte nelle problematiche europee a livello nazionale e locale.

art. 5 (struttura regionale)

5.1. La federazione regionale coordina e promuove le iniziative regionali e locali per i fini dell'Associazione e nel rispetto degli orientamenti fissati dagli organismi nazionali.

5.2. I delegati eletti dal Congresso regionale partecipano con diritto di voto all'assemblea congressuale nazionale.

5.3 La federazione regionale è rappresentata, nelle forme stabilite dallo Statuto, negli organi nazionali.



- 5.4 Le risorse finanziarie della Federazione provengono dai trasferimenti effettuati dalla sede Nazionale, dalle quote annuali versate dai soci individuali e da eventuali fondi provenienti da soggetti pubblici e/o privati.
- 5.5 I Fondi potranno essere utilizzati solo per i fini istituzionali. Gli utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o capitali non potranno essere distribuiti. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione senza scopi di lucro.
- 5.6 La federazione regionale dispone di autonomia funzionale ed amministrativa.

art. 6 (organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea congressuale, il consiglio generale la direzione regionale
- il presidente ed il vice presidente, - il segretario generale ed il vice segretario generale, il tesoriere e il collegio dei revisori.

art. 7 (consulte)

7.1 E' costituita la consulta dei funzionari dell'associazione che raccoglie i funzionari della Regione e degli EELL.

Le componenti sono nominati dalla Direzione tra quelli indicati dagli Enti.

La direzione regionale può istituire altre consulte in settori di particolare interesse.

art. 8 (norme particolari sugli organi)

L'associazione opera affinché negli organi collegiali donne e uomini siano presenti in misura paritaria.

art.9 (assemblea congressuale regionale)

9.1 L'assemblea congressuale definisce:

- gli indirizzi politici e programmatici dell'associazione,
- elegge la direzione regionale, il collegio dei revisori e ne indica il Presidente;



19 FEB.



9.2. L'assemblea congressuale è composta dai soci titolari ed individuali che al momento in cui l'assemblea viene indetta siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

9.3. L'assemblea congressuale è convocata dalla direzione regionale che adotta contestualmente il relativo regolamento. Può riunirsi in via straordinaria per decisione della direzione o su richiesta di un quinto dei soci titolari.

9.4. La convocazione deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione mediante pubblicazione sugli organi di stampa dell'associazione e per lettera.

art.10 (consiglio generale)

10.1. Il consiglio è composto dai soci titolari ed individuali.

10.2. Partecipano al consiglio generale con voto consultivo il Presidente regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), dell'unione delle province italiane (UPI), della unione delle Comunità ed enti montani (UNCEM), i componenti il collegio dei revisori e quattro rappresentanti della consulta dei funzionari

Sono inoltre invitati alle riunioni del consiglio un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni europeiste o di amministratori locali: associazione europea degli insegnanti (AEDE), centro italiano di formazione europea (CIFE), consiglio allato del movimento europeo (CIME), confederazione italiana servizi pubblici (CISPLEL), federazione italiana delle case d'Europa (FICE), federazione mondiale delle città unite (FMCU), lega delle autonomie locali, movimento federalista europeo (MFE).

10.4. Il Consiglio si riunisce su decisione della direzione o in via straordinaria su richiesta di almeno trenta soci titolari.

10.5. I componenti il consiglio che perdono la qualità di rappresentanti legali dei soci titolari o di loro delegati automaticamente sostituiti con i nuovi rappresentanti dei soci stessi.

art. 11 (consiglio generale - competenza)

Il Consiglio adotta lo Statuto e le sue modifiche.

Il Consiglio generale approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le linee di programmazione delle attività.



art. 12 (direzione regionale – composizione)

12.1. La direzione regionale è eletta dall'assemblea congressuale ed è formata da 20 componenti.

12.2. Partecipa alle riunioni della direzione il presidente del collegio dei revisori senza diritto di voto.

12.3. La direzione è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno o in via straordinaria su richiesta del segretario generale o di almeno cinque dei suoi componenti.

12.4. I componenti la direzione decadono dalla carica se, senza giustificarne il motivo, siano assenti per tre volte consecutive o alla metà delle riunioni tenute annualmente.

art. 13 (direzione – competenze)

La direzione regionale:

- assicura la direzione politica permanente dell'associazione nel rispetto delle decisioni del congresso e del consiglio generale;
- assume le decisioni fondamentali ed adotta le prese di posizione ed i documenti politici impegnativi per l'associazione;
- determina gli indirizzi degli organi di stampa dell'associazione, discute annualmente una relazione su di essi, ne nomina i direttori ed i comitati di direzione;
- amministra l'associazione e ne ha la responsabilità, sottopone all'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- può delegare il Segretario Generale o i Vice Segretari ad assumere d'intesa con il Tesoriere, deliberazioni di spesa entro i limiti determinati;
- delibera la pianta organica, l'inquadramento del personale ed il regolamento dei servizi;
- designa i rappresentanti dell'associazione in tutte le sedi;
- nomina le commissioni permanenti e tematiche;
- nomina i componenti la consulta dei funzionari.

art.14 (il Presidente)

Il Presidente rappresenta l'associazione ed è garante dello statuto e della linea politica espressa dall'assemblea congressuale; convoca e presiede le riunioni del consiglio generale, della direzione e dell'ufficio di presidenza.



art. 15 (ufficio di presidenza composizione e compiti)

L'ufficio di presidenza è composto:

- dal Presidente dal vice Presidente dal Segretario generale dal vice Segretario generale dal Tesoriere.

L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente ed il segretario generale nella gestione dell'azione politica ed organizzativa dell'associazione.

art. 16 (il vice presidente)

16.1. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

16.2. Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di impedimento permanente. Il questo caso è tenuto a convocare immediatamente la direzione regionale per l'elezione del nuovo presidente.

art. 17 (il segretario generale ed il vice segretari o)

Il segretario generale ed il vice segretario generale assicurano la continuità dell'azione politica e organizzativa dell'Associazione; provvedono all'attuazione delle decisioni del Consiglio e della Direzione; dirigono l'attività corrente dell'Associazione e sovrintendono ai suoi uffici; assumono le decisioni di spesa loro delegate dalla Direzione, firmano i relativi documenti di spesa;

Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nell'attuazione dei suoi compiti ;lo sostituisce in caso di assenza o impedimento .

art. 18 (il tesoriere)

Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativa; verifica l'andamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni del bilancio ed alla situazione di cassa; predispone, d'intesa con l'ufficio di Presidenza, lo schema di bilancio preventivo delle sue variazioni e del rendiconto da presentare alla direzione e poi al consiglio.



art. 19 (il collegio dei Revisori)

Il collegio dei Revisori è composto da tre membri esperti in materia di contabilità e di bilancio.

art. 20 (compiti del collegio dei revisori)

Controlla l'amministrazione dell'Associazione e vigila sulla osservanza delle leggi e dello Statuto. Verifica la consistenza della cassa e della gestione di tesoreria.

Esprime motivato parere sulla proposta di previsione e relaziona sul rendiconto della gestione con l'attestazione di corrispondenza ai risultati di gestione.

Vigila sui conti delle partecipate ove non abbiano un proprio Collegio.

Art. 21 (validità delle sedute)

Per la validità delle sedute degli organi collegiali è richiesta, in prima convocazione la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni del Consiglio, della Direzione e dell'Ufficio di Presidenza sono prese a maggioranza dei presenti.

art. 22 (incarichi)

Tutti gli incarichi previsti nel presente statuto sono da intendersi svolti a titolo gratuito.

art. 23 (norme transitorie)

In caso di cambiamento del sistema di gestione economico - finanziaria e patrimoniale il Consiglio generale è delegato ad apportare le conseguenti modifiche allo statuto.

In sede di prima applicazione il Consiglio generale nomina i componenti il collegio dei revisori ed il suo presidente.

art. 24 (entrata in vigore)

Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio generale.

Approvato dalla Assemblea dei Soci a Bari il 23/11/2001

Il Presidente



Il Segretario Generale

